

Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana



Numero 6

Roma, 15 giugno 1974

COMUNICATO FINALE DELLA XI ASSEMBLEA GENERALE	pag. 101
NORME PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLA CHIESA IN ITALIA	» 107
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L'ANNO SANTO 1975	» 117

**NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
a cura della Segreteria Generale**

NUMERO 6

15 GIUGNO 1974

Comunicato finale della XI Assemblea Generale

Comunicato-stampa

1. - La XI Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, presieduta dal Card. Antonio Poma, si è svolta nei giorni 3-8 giugno 1974, presso l'Aula Sinodale in Vaticano.

Insieme ai Vescovi, membri della C.E.I., anche quest'anno si sono trovati sacerdoti, religiosi, religiose e laici in qualità di esperti o come rappresentanti dei principali organismi nazionali e delle singole Regioni Conciliari.

2. - L'Assemblea, che quotidianamente si è riunita nell'ascolto della parola di Dio e nella celebrazione liturgica delle Ore, si è conclusa con una solenne concelebrazione eucaristica attorno al Santo Padre, il quale ha voluto mettere in tal modo il più alto suggello all'intenso lavoro di una settimana di preghiera, di studio, di riflessione e di responsabile esercizio del pastorale ministero, esercitato in autentico e cordiale spirito di collegialità.

3. - La partecipazione e gli interventi dei rappresentanti delle Conferenze Episcopali di Spagna e Jugoslavia nonché del Segretario del « Consilium Conferentiarum Episcopaliū Europae », hanno testimoniato il desiderio e l'esigenza di una fraternità già diffusa e di una corresponsabilità pastorale che va ben oltre i confini di una nazione.

4. - L'obiettivo primario della XI Assemblea Generale della C.E.I. era la presentazione e la discussione della seconda fase del piano pastorale già avviato lo scorso anno, e cioè l'« Evangelizzazione e i sacramenti della Penitenza e della Unzione degli infermi ».

Una serie di documenti e di studi è stata all'uopo predisposta e presentata con le relazioni di Mons. Maccari, Mons. Maverna e Mons. De Giorgi; con la comunicazione di P. Mazzaello e con la sintesi dei dati raccolti in questo settore attraverso la ricerca socio-religiosa svoltasi in tutte le Chiese locali.

5. - Questi rapporti, con le osservazioni e proposte raccolte nei numerosi interventi in sessione generale, sono stati presenti nella discussione sul documento pastorale. Diviso in due parti, esso è stato sottoposto agli otto gruppi di studio, a carattere interregionale, in cui si sono divisi tutti i partecipanti all'Assemblea. Molto utile e apprezzato si è rivelato anche l'apporto che esperti e rappresentanti del clero, dei religiosi e dei laici hanno assicurato nelle riunioni speciali a loro riservate.

Alla fine di questo intenso scambio, il documento è stato unanimemente approvato e, dopo gli opportuni ritocchi che terranno conto degli emendamenti proposti e accolti, verrà diffuso al più presto dalla Presidenza della C.E.I. come riferimento unitario per le conseguenti necessarie deliberazioni di ogni Chiesa particolare.

6. - L'Assemblea di quest'anno, pur finalizzata ad obiettivi ben precisi, già prefissati nel calendario della Conferenza, non poteva ignorare il particolare momento in cui la Chiesa, come l'intera comunità italiana, si trova a vivere.

Questo aggancio alla attualità come esigenza irrinunciabile della evangelizzazione, è stato chiaramente identificato fin dall'inizio dal Cardinale Presidente quando ha evocato il clima di tensione e di sfiducia createsi in Italia e quando a nome di tutti ha vigorosamente condannato ogni genere di violenza e di sopraffazione. Anche la situazione economica che coinvolge la nazione in una crisi a raggio molto più largo, va affrontata con spirito di impegno solidale, tenendo conto soprattutto i rischi moltiplicati cui sono esposte le categorie sociali e le regioni più deboli.

7. - In particolare le recenti vicende connesse col referendum, non potevano mancare di richiamare l'appassionata attenzione dei Vescovi e di tutti i partecipanti all'Assemblea.

Sulla scorta così della valutazione globale presente già nella prolusione del Presidente, si è proceduto a un largo confronto di vedute, in ordine specialmente a precisare le reazioni e le posizioni in campo ecclesiale.

In un messaggio ai fedeli, diffuso contestualmente a questo comunicato, i Vescovi italiani hanno tenuto a ribadire il loro pensiero, accorato e pieno di speranza. Convinti poi che il problema va ulteriormente

approfondito per superare la tentazione di giudizi affrettati, è stato deciso di affidare alle Conferenze regionali e alle Commissioni episcopali il compito di un esame possibilmente dettagliato sui fatti e più ancora sulle cause e sulle conseguenti esigenze di carattere dottrinale e pastorale.

8. - La visita del Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, Cardinal Sebastiano Baggio, è stata un segno della comunione tra le Chiese particolari e la Sede Apostolica. Si sono potuti in tal modo conoscere taluni orientamenti in alcune importanti questioni, come la graduale riorganizzazione delle diocesi italiane almeno su piano regionale, nonché la richiesta collaborazione in vista di assicurare il miglior funzionamento della vita ecclesiale in Italia.

9. - Accanto a questi momenti più rilevanti della XI Assemblea, va ricordata una serie di deliberazioni su specifici punti che avviano o completano l'iter di doverosi adempimenti della Conferenza.

a) La stesura di un nuovo Regolamento per tutti gli organi della C.E.I., è stata approvata in linea di massima con alcune scelte e interpretazioni statutarie specifiche. Un gruppo di lavoro porterà a termine questo impegno, in modo da inviare ad ogni Padre il testo definitivo da votare « ad biennium ».

b) Con la presentazione del primo volume del « Catechismo dei fanciulli », edito dalla C.E.I. per la sperimentazione nelle Chiese locali, sotto la responsabilità della Commissione per la Dottrina della Fede e la Catechesi, è stato approvato l'iter di tutto il programma in questo campo. Si è anche discusso sulla responsabilità del magistero nei confronti di testi e sussidi catechistici. Per garantire la conformità alle linee metodologiche e dottrinali maturate nei nuovi catechismi, l'Assemblea ha espresso l'esigenza di adottare alcune norme comuni con l'ausilio della medesima Commissione episcopale.

c) A conoscenza della riforma scolastica già in fase di avanzata realizzazione e delle nuove strutture partecipative nel mondo della scuola, i Vescovi italiani hanno preso atto dell'enorme rilievo che esse possono assumere anche per la vita religiosa in Italia. In particolare si è discusso delle funzioni del sacerdote insegnante di religione e delle possibilità che gli vengono offerte nel nuovo « status ».

d) Riaffermata la opportunità di un documento dell'intero episcopato sul Mezzogiorno d'Italia, è stata formata una Commissione ristretta composta da tre vescovi rispettivamente del Nord, del Centro e del Sud, coll'incarico di rivedere ed ordinare tutto il materiale già raccolto.

10. - Di particolare importanza sono state le decisioni in vista degli impegni futuri della Conferenza. L'esperienza infatti ha mostrato che il ritmo delle riunioni e la introduzione di nuovi temi devono essere più graduati, in modo da facilitare una reale assimilazione dei principî

e una sperimentazione pastorale che maturi lentamente in nuove tradizioni unitarie.

Conseguentemente le scadenze previste nel programma futuro vengono modificate. In particolare nel 1975 l'Assemblea Generale tratterà solo il tema « Evangelizzazione e famiglia », con la previsione di rimandare al 1976 le adempienze statutarie che riguardano il rinnovo delle Commissioni, e al 1977 l'ultima fase del piano pastorale « Evangelizzazione e ministeri ».

11. - Il carattere speciale di questa XI Assemblea, per i suoi contenuti e per l'interesse vivissimo che ha suscitato in tutti i partecipanti, è stato sottolineato nelle conclusioni del Cardinale Presidente. Questo incontro, in definitiva e al di là delle quotidiane difficoltà, è stato una prova di fedeltà.

Fedeltà anzitutto alla priorità della evangelizzazione, la quale comporta l'impegno rinnovato sul piano pastorale avviato lo scorso anno. Fedeltà alla comunione ecclesiale che non può ammettere cedimenti o compromessi dottrinali, ma che parimenti esige il rispetto paziente di ogni persona. Fedeltà, finalmente, all'impegno associativo tanto nelle forme in atto ancora valide come in quelle che il Concilio Vaticano II ha introdotto nel contesto vivo della Chiesa.

Roma, 8 giugno 1974.

Messaggio dell'Assemblea dei Vescovi

I Vescovi italiani, riuniti nella annuale Assemblea plenaria, non potevano non riflettere su quanto è avvenuto in Italia nell'ambito ecclesiale e civile, per esprimere collegialmente un responsabile giudizio pastorale sulla situazione che si è verificata.

Pertanto, pur rimettendo alle competenti Commissioni della C.E.I. un più accurato studio della complessa vicenda ecclesiale e alle Conferenze regionali, con i loro organismi collegiali, una verifica delle rispettive situazioni locali, i Vescovi intendono rinnovare il loro servizio di magistero e di guida del popolo cristiano, a conforto e incoraggiamento di quanti li hanno rettamente seguiti; a richiamo, accorato ma fiducioso, di quanti, pur con diverse motivazioni, si sono contrapposti alle loro indicazioni.

1. - La consultazione del referendum, pur nell'ambito specificamente civile, reso più complesso dalle implicazioni di ordine politico, presentava tuttavia, in prima linea, un rilevante e qualificato impegno di valore morale.

Per i credenti, comportava l'applicazione di quanto il Concilio ripetutamente aveva affermato circa la doverosa testimonianza della Chiesa

come tale e dei cristiani singoli di fronte all'ordine temporale e, in particolare, di fronte alla famiglia, anche come istituzione naturale.

In questa circostanza noi Vescovi italiani abbiamo dinanzi a Dio e alla comunità ecclesiale la convinzione di aver compiuto il nostro dovere di illuminazione delle coscienze, solo preoccupati del vero progresso dell'uomo, e della animazione cristiana delle sue istituzioni.

Tacere sarebbe stata gravissima omissione, davanti a Dio e alla comunità.

2. - Al nostro leale e inequivocabile appello molti, grazie a Dio, hanno risposto con stile cristiano e con dignitosa testimonianza di fedeltà. Tanto più essi meritano apprezzamento, quanto più forti sono state le pressioni e le difficoltà, incontrate nel loro cammino.

Sacerdoti e laici, gruppi associativi e componenti ecclesiali, che ci hanno seguito, li sentiamo ora più che mai vicini nella comunione ecclesiale e nell'impegno, approfondito, di cooperare alla comune missione evangelizzatrice.

3. - Purtroppo però la vicenda del referendum è stata, per altri aspetti, una sofferta esperienza di Chiesa e, per non pochi, causa di disorientamento.

Sono affiorati, infatti, nella comunità ecclesiale elementi di crisi, molto complessi, che esigono diligente e paziente analisi: non sarebbe esatto dire che il referendum li ha creati, ma certo li ha evidenziati e acuitizzati. Siamo stati testimoni di alcune prese di posizione, di atteggiamenti e di scelte, sia individuali sia organizzate, che hanno dolorosamente sconcertato quanti si sforzano di « sentire cum Ecclesia ».

Siamo consapevoli che non identiche motivazioni soggiacciono a una identica scelta di molti cattolici; e non intendiamo tutti in egual modo deplorare.

Ma non possiamo non ammonire, nel modo più accorato ed unanime, soprattutto quei sacerdoti o religiosi, che si sono fatti esponenti di una opposizione quasi radicale e non soltanto episodica all'insegnamento e all'orientamento dei Vescovi e della Chiesa, venendo meno in tal modo al loro stesso ministero.

Dobbiamo perciò richiamare alla vera comunione, gerarchica ed ecclesiale, tutti coloro che, sacerdoti, religiosi o laici, hanno fatto scelte, in nome cristiano, difformi dagli orientamenti del Concilio, se pienamente e correttamente recepito, e dalla chiara indicazione dei loro Pastori.

4. - In realtà, al di là del problema concreto, si sono maggiormente evidenziati, in questa circostanza, alcuni elementi di crisi, sui quali noi Vescovi non possiamo non dire una parola chiara e responsabile.

Alla base di molti atteggiamenti sembra, infatti, esserci stata, anzitutto, una crisi di comunione nella fede.

Non vogliamo né possiamo generalizzare; ma a tutti ricordiamo che credere è accettare la parola di Dio, proposta autenticamente da quell'organo vivo, voluto da Cristo, che è la Chiesa.

Il Salvatore, infatti, ha affidato il Vangelo a una comunità, perché fosse compreso e vissuto in comune, sotto la guida dei Pastori « posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio » (At 20, 28).

Ora, di fronte a un rinnovato impegno della Chiesa in Italia, a promuovere la evangelizzazione, vi sono riviste, pubblicazioni e cattedre, che si dicono cattoliche, e che, svincolate dall'insegnamento del Magistero, perturbano il « sensus fidei » del popolo di Dio.

Noi non possiamo non vigilare su tali pubblicazioni, promovendo al tempo stesso con sincera fiducia un dialogo interno, costruttivo e sereno, nella riflessione adeguata sulla parola di Dio.

5. - Né meno grave è la crisi di comunione sul piano pastorale.

La Chiesa non è solo una comunità di fede; è anche lo strumento, posto dall'unico Salvatore, per recare la sua Parola e la sua vita.

Questa azione non può esplicarsi se non c'è unità di intenti e coerente unità di sforzi ad ogni livello di responsabilità: dei Vescovi, del clero, dei religiosi e dei laici.

In ogni modo è certo che solo la comunione ecclesiale, nelle sue componenti di dottrina, di disciplina, di carità pastorale e fraterna, rende credibile la Chiesa di fronte al mondo, secondo l'affermazione di Gesù, nella sua preghiera sacerdotale: « Perché il mondo creda che tu mi ha mandato » (Gv 17, 21).

Non possiamo consentire, noi Vescovi, ministri dell'unità ecclesiale, che si venga meno a questo inviolabile principio.

6. - A questa piena comunione, dunque, gerarchica e organica, noi Vescovi italiani richiamiamo con fermezza e fiducia sacerdoti e laici.

L'esperienza trascorsa deve stimolare tutti a ricomporre con ogni sforzo l'unità ferita o pericolante, in un impegno reciproco di comprensione e di rispetto, ma anche di chiarezza e di leale adesione alla verità e alle esigenze della comunione ecclesiale.

Gravi compiti ci attendono all'interno delle nostre comunità e nell'ambito della vita civile.

La pastorale familiare, la catechesi ad ogni livello richiede l'impegno di tutti.

La stessa comunità civile è attraversata da profonde crisi strutturali ed economiche ed è scossa da dolorose e inquietanti manifestazioni di violenza e di odio.

Bisogna che la Chiesa, in Italia, in tutte le sue componenti, si manifesti ed operi come vero « sacramento » di salvezza, provvedendo e operando nel mondo per la dignità di ogni uomo, di tutto l'uomo.

Noi Vescovi italiani facciamo appello in questo grave momento alla coscienza di tutti i cristiani e di tutti gli uomini di buona volontà

e ci impegniamo a lavorare con ogni sforzo, insieme con loro, per la concordia e la pace, nella giustizia e nella carità.

7. - Dobbiamo assumere tutti insieme l'impegno di diventare costruttori di unità.

Ci aiuti Maria SS.ma, Madre della Chiesa, con la sua materna intercessione. Ci faccia ritrovare uniti, assisi ad un'unica mensa in ascolto della stessa Parola, stretti intorno al Papa e ai Pastori.

E' l'appello dell'Anno Santo, che ci chiede rinnovamento e riconciliazione, cominciando dall'intimo dell'uomo, perché nel cuore umano sta la radice di tutto il bene e di tutto il male.

Come uomini nuovi, generosamente impegnati nella preghiera, docili ad un tempo « allo Spirito e alla Sposa », la cui voce è unica (Ap 22, 17), percorreremo alacramente la via del rinnovamento, tracciata dal Concilio Vaticano II.

Né ci sarà più spazio, nelle nostre Chiese, per un'arida e corrosiva contestazione, ma convergenza unanime di carismi, di ministeri e di impegni, per operare in mezzo al mondo « la verità nella carità » (cfr. Ef 4, 15).

Roma, 7 giugno 1974.

Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia

Una prima bozza di questo documento fu pubblicata, per disposizione del Consiglio Permanente, sul «Notiziario della C.E.I.», n. 2 del 1° III.1973 pp. 32-38, per la discussione in sede di Conferenze regionali; le osservazioni pervenute furono trasmesse alla Pontificia Commissione per l'Arte Sacra in Italia che ne ha curato una 2ª stesura, approvata poi dalla X Assemblea Generale (11-16.VI.1973). Il documento fu quindi presentato alla Superiore Autorità per il necessario benestare. In data 1° VI.1974 la Segreteria di Stato, con lettera n. 256949, rimetteva il testo definitivo, con alcuni ritocchi alla precedente stesura suggeriti dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede.

1. - La dignità dell'arte sacra è stata riaffermata dal Concilio Vaticano II per la sua natura di nobile attività dell'ingegno umano, per la relazione con la bellezza divina espressa dalle opere dell'uomo e per

il contributo prestatO alle menti degli uomini indirizzandole religiosamente a Dio¹.

Dalla storia risulta anche il valido apporto dell'Arte sacra alla vita della comunità cristiana, perché in ogni tempo l'Arte sacra ha testimoniato la teologia della fede, il rapporto tra vita e religione, l'adesione della realtà umana a quella divina.

Ciò spiega perché la Chiesa non solo ha promosso sempre l'Arte, ma anche ha emanato norme opportune per la tutela e la conservazione di tanto patrimonio, facendone obbligo di rigorosa osservanza sia ai pastori di anime sia ai responsabili degli enti, che hanno a qualsiasi titolo in custodia le opere d'arte.

2. - Pertanto i Vescovi d'Italia, riuniti nella X Assemblea plenaria e preoccupati per l'aggravarsi di episodi e fatti relativi alle indebite alienazioni, ai furti, alla dispersione delle opere d'arte e ad alcuni incongrui interventi negli edifici sacri, in conformità ed adesione alle superiori disposizioni — particolarmente a quelle recenti² — e d'intesa con la Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia, hanno ritenuto necessario di deliberare le seguenti norme nell'intento di porre rimedio ai danni perpetrati contro il patrimonio storico ed artistico della Chiesa.

Aspetti giuridici del problema

3. - I Vescovi sono consapevoli, per ragioni obiettive, quanto i problemi della tutela esigano la collaborazione di tutti gli organi preposti alla salvaguardia dei beni culturali in genere e, in specie, delle arti.

A tal fine l'Autorità ecclesiastica intende promuovere una maggiore intesa con le Autorità statali, nel rispetto della reciproca autonomia tra la normativa canonica e quella civile.

La tutela, invero, per lo Stato ha dimensione umana e storica, per la Chiesa anzitutto tende al maggior bene delle anime.

4. - La Chiesa e lo Stato nell'adozione dei loro urgenti provvedimenti, che riguardano l'Arte Sacra, devono procedere in armoniosa intesa e mutua collaborazione, stando in mezzo il comune interesse. Però non deve essere elusa la reale proporzione delle rispettive sfere di competenza.

Se lo Stato, infatti, interviene in un ambito, nel quale i diritti della Chiesa sono universalmente riconosciuti, l'osservanza della legislazione

¹ Cfr. CONC. VAT. II, *Sacrosanctum Concilium*, Const. de Sacra Liturgia, sub) n. 122, AAS, 1964, 97 ss.

² Cfr. SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS, *De cura patrimonii historico-artistici Ecclesiae*, Litt. circul. ad Praesides Conferentiarum Episcopaliurn, 11 aprilis 1971, AAS, 1971, 315 ss.

predisposta da parte civile a favore e tutela del patrimonio culturale è doverosa, perché lo Stato ha la responsabilità della conservazione di esso di fronte alla società.

Nella collaborazione si devono riconoscere anche le competenze dell'Ente Regione, ora in continuo sviluppo, e delle organizzazioni internazionali, che operano nel campo storico ed artistico.

Inventario e catalogo

5. - Per l'efficace tutela dei beni dell'Arte sacra attualmente non basta la semplice ricognizione di essi e del relativo gravame di responsabilità nei confronti della legge, ma urge la conoscenza globale del patrimonio artistico sotto l'aspetto storico, tecnico e conservativo.

Pertanto, sorge la necessità dell'inventario³ e catalogo, che sono due momenti strettamente complementari nelle rispettive specifiche metodologie.

Ma da parte degli enti ecclesiastici non sempre è possibile di procedere ad un generale ed adeguato inventario del patrimonio, di cui sono custodi, in quanto esso richiede notevoli fondi e personale qualitativamente e numericamente preparato.

Per questo motivo si confida nell'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti e negli altri competenti organi dello Stato, perché concedano, oltre le spese, il loro contributo di scienza e di organizzazione per istituire presso gli enti, che hanno fini di religione e di culto, ove mancassero, gli Archivi inventariali dei beni storico-artistici posseduti.

Ovviamente, anche da parte ecclesiastica si terrà presente quanto riguarda la consegna — senza spese, ai rettori di chiese o ai responsabili degli edifici e alle Curie diocesane, nella cui circoscrizione i beni inventariati sono siti — di copia delle schede di inventario, già redatte dalle Sovrintendenze in passato ed aggiornate, e di quelle in corso di redazione⁴.

Queste schede devono prevedere la possibilità di temporanea rimozione delle opere per motivi di culto, compatibilmente con lo stato di conservazione, a giudizio dell'Ordinario, e siano sottoscritte dal rappresentante della Sovrintendenza competente per territorio, dalla persona designata dall'Ordinario in sua rappresentanza e dai singoli rettori delle chiese o degli edifici sacri, che detengono i beni⁵.

³ Cfr. CJC, can. 1522, parr. 2 e 3; SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS, Litt. circol. 11 aprilis 1971, cit., sub) n. 3.

⁴ La consegna di copia delle fotografie e delle schede di catalogo, redatte a cura delle Sovrintendenze, ai parroci e rettori di chiese e conventi è già esplicitamente disposta dal R.D. 16 luglio 1923, n. 1889. Inoltre, nelle Norme per la redazione delle schede di catalogo, diramate dalla Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, è disposto che altre copie di tali documentazioni siano fornite gratuitamente alle Amministrazioni diocesane.

⁵ Cfr. R.D. 14 giugno 1923, n. 1889 in G.U. 10 ottobre 1923, n. 213.

Per i quadri, la statue, gli oggetti d'arte normalmente esposti al pubblico, della temporanea rimozione sarà data sollecita notizia alla competente sovrintendenza.

6. - Ai rettori di chiese ed ai responsabili degli edifici, in cui si trovano opere d'arte, anche se pertinenti a comunità religiose, si raccomanda di collaborare, previa intesa sia con l'Ordinario diocesano sia, per quanto occorre, con il proprio Superiore, nella iniziativa dello Stato rivolta alle ricognizioni fotografiche degli oggetti di arte.

La sensibilità dei Superiori religiosi comprende quanto sia utile di estendere possibilmente l'inventario anche agli oggetti di notoria importanza artistica conservati nei monasteri, nei conventi e nelle dimore delle singole comunità.

Occorre, altresì, identità di procedura nello svolgimento delle operazioni di schedatura.

A questo fine le Autorità ecclesiastiche locali prendano accordi con le Sovrintendenze, affinché l'inventario sia realizzato sulla base di direttive da precisare e sotto la vigile cura di persone, che hanno riconosciuta competenza.

Urge che alla schedatura dei monumenti, delle opere e dei cimeli si giunga con la massima sollecitudine.

Manutenzione e custodia

7. - Ai fini degli interventi ordinari e straordinari per riparazioni, ripuliture, rifacimenti e restauri, l'Autorità ecclesiastica — dopo aver effettuato gli adempimenti richiesti dalle norme canoniche⁶ e sentito, ove necessario, la Commissione diocesana di Arte sacra — si rivolga alle competenti Sovrintendenze, a seconda dei beni artistici sui quali si deve operare⁷.

Allo scopo di prevenire in tempo utile il deterioramento degli edifici di culto, nonché ai fini degli interventi da effettuare con le modalità anzidette, una visita annuale di controllo dell'edificio, eseguita da esperti, giova, nel caso di lesioni, a una corretta diagnosi delle cause dei dissesti statici e all'adeguata progettazione della terapia di consolidamento. La stessa diligenza va usata nel caso di umidità nei muri o di sinistri accidentali, nonché nella previsione di nuovi impianti, compreso quello di riscaldamento.

Si confida, a proposito, nella disponibilità degli esperti delle Sovrintendenze ogni qualvolta queste saranno richieste o interpellate dall'Ordinario.

⁶ Cfr. CJC, cann. 485, 1164, 1178 e 1186.

⁷ Cfr. Legge 22 maggio 1939, n. 823 in G.U. 20 giugno 1939, n. 143; Legge 1° giugno 1939, n. 1089 in G.U. 8 agosto 1939, n. 184.

Si ha fiducia inoltre che gli urbanisti e gli amministratori locali si impegnino a far sì che gli edifici sacri di antico pregio nella progettazione dei nuovi piani regolatori non rimangano isolati dagli insediamenti residenziali e non siano ignorati gli antichi centri religiosi.

Con lo spopolamento, purtroppo, i beni artistici di molte comunità si dissolvono, perché cessano di essere oggetto di amore da parte dei fedeli.

8. - Alle spese che richiede un edificio di culto è necessario rendere partecipi anche i fedeli della comunità parrocchiale, in ragione delle complesse responsabilità della accorta amministrazione e del reperimento dei fondi.

Sia particolarmente investito il Consiglio di Amministrazione, che deve essere istituito nelle diocesi, nelle parrocchie e in tutti gli altri Istituti diocesani ed Opere⁸.

Non si trascurino eventuali ricorsi alle Fondazioni, che perseguono finalità di pubblico interesse ed alla possibilità di intervento dell'Autorità civile.

Gli enti ecclesiastici sono parimenti interessati all'azione dello Stato — intensificata per mezzo della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti e degli Organi competenti per le operazioni di polizia, di cui esistono nuclei tecnicamente specializzati — per la tutela preventiva, repressiva e di ricupero delle opere artistiche, perdute a seguito di furti, alienazioni illegali e traffici illeciti.

Ad ogni mutazione del titolare delle parrocchie e rettorie, si provveda — sotto la specifica vigilanza dell'Ordinario o di un suo delegato — alla formale consegna scritta degli edifici e degli oggetti stessi, anche se caduti in disuso o accantonati in luoghi di deposito.

Dell'avvenuta consegna al nuovo titolare è opportuno informare le Sovrintendenze territoriali.

Per le chiese che conservano opere esposte al culto, ma facilmente asportabili, od oggetti preziosi nelle sacrestie, è urgente che, oltre al personale di vigilanza e ai normali dispositivi, siano adottati, comprensibilmente con le disponibilità economiche, i mezzi di protezione suggeriti dall'arte tecnica moderna (allarmi per l'intervento immediato, installazioni ed apparecchiature antifurto, ecc.).

9. - Particolare attenzione si deve usare per la conservazione e la sicurezza dei manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, nonché libri, stampe e incisioni aventi carattere di rarità e di pregio, conservati nelle biblioteche ed archivi ecclesiastici, compresi gli archivi musicali⁹.

⁸ Cfr. CJC, cann. 1947, par. 2 e 1532, par. 1; SACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, *Directorium de Pastoralis Ministerio Episcoporum*, 22 februarii 1973, sub) nn. 133 et 135.

⁹ Cfr. Legge 1° giugno 1939, n. 1089, cit.; CJC, cann. 375 e 470.

Musei diocesani e sale di esposizione

10. - Le opere d'arte devono restare, possibilmente, nei luoghi di culto per conservare alle chiese, agli oratori, ai monasteri e conventi l'aspetto significativo della fisionomia originaria di luoghi destinati agli esercizi di pietà.

Se la conservazione nei luoghi originari non sia possibile, perché le opere e la suppellettile non hanno più funzione di culto, o sia gravemente rischiosa, si istituiscano musei diocesani o interdiocesani oppure apposite sale di esposizione¹⁰.

Trattandosi di istituzioni d'interesse culturale oltre che religioso e come tali soggette anche alla tutela dello Stato, prima di procedere è opportuno che l'Ordinario prenda contatto con la locale Sovrintendenza alle Gallerie dalla quale potrà avere una adeguata assistenza tecnica ed ogni possibile aiuto, non escluso quello finanziario.

Ove nelle zone interessate non sussistano dette istituzioni, ovvero i musei esistenti non presentino adeguate condizioni per la conservazione, la valorizzazione e la sicurezza antifurto, le opere potranno essere affidate, solo in casi eccezionali, su decisione dell'Ordinario e sentita la Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia, anche ai musei dello Stato o degli altri enti pubblici, mediante contratti di deposito temporaneo e rinnovabili a breve scadenza.

Caldamente si raccomanda ai responsabili di incrementare lo sviluppo dei musei delle chiese cattedrali e degli enti di culto.

Si ricorda che gli oggetti preziosi, in particolare quelli votivi¹¹, non si possono alienare senza l'autorizzazione della Santa Sede.

Si ricorda anche che qualsiasi trasferimento di oggetti artistici richiede l'autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione, tramite la Sovrintendenza competente per territorio¹².

11. - I musei e le sale di esposizione non siano un deposito di sculture, quadri, documenti, ma alla funzione di cauta raccolta abbiano ag-

¹⁰ Cfr. SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO, *Disposizioni per la custodia e conservazione degli oggetti di Storia ed Arte Sacra in Italia*, Lett. circol. 24 maggio 1939, n. 664/39, in AAS, 1939, 226 ss.

La Sacra Congregazione del Concilio raccomanda « l'istituzione dei Musei diocesani per la custodia e conservazione degli oggetti di storia ed arte deteriorati o fuori uso, e di quelli che nelle loro sedi corrono pericolo di danni o di furti, e possibilmente anche di quegli oggetti di particolare importanza che, essendo in possesso di enti o chiese site in luoghi remoti o di difficile accesso, non possono agevolmente essere visitati ».

Per quanto riguarda la tutela civile, cfr. Legge 22 settembre 1960, n. 1080 in G.U. 12 ottobre 1960, n. 250.

¹¹ Cfr. CJC, can. 1532; SACRA CONGREGATIO PRO CLERICIS, Litt. circol. 11 aprilis 1971, cit. sub) n. 7.

¹² Cfr. Legge 1° giugno 1939, n. 1089, cit., sub) art. 11. A proposito di trasferimenti di oggetti artistici si ricorda che, oltre e prima dell'autorizzazione governativa, si richiede quella ecclesiastica, come chiaramente risulta dalla Lett. circol. della Sacra Congregazione del Concilio 24 maggio 1939, n. 664/39, sopra richiamata.

giunta anche quella della conoscenza, della valorizzazione e della divulgazione della storia della pietà ed ecclesiastica, spesso dell'intera regione.

La promozione di attività di studio intorno a queste istituzioni farà degli oggetti di culto un prezioso legame con la tradizione.

Attraverso incontri e reciproche intese sia superata la divergenza spesso esistente tra competenze e circoscrizioni diverse, aggravata dal fatto che non sempre coincidono, per territorio e giurisdizione, la diocesi, le Soprintendenze statali, l'Ente Regione.

E' necessario che la sistemazione museografica e il suo funzionamento rispecchino i caratteri propri di un ambiente idealmente associato alla chiesa d'origine.

Per la sistemazione di musei diocesani, centri di studio, biblioteche, aule di musica sacra ed altre iniziative promozionali della cultura cristiana si veda, infine, con favore, l'uso delle chiese e degli oratori ora chiusi al culto.

Riforma liturgica e nuovi adattamenti

12. - E' necessaria la sistematica revisione delle chiese, in rapporto alle esigenze liturgiche, secondo le direttive del Concilio Vaticano II e dei documenti applicativi¹³, con l'autorizzazione dell'Autorità ecclesiastica e tenendo presenti le disposizioni di legge civile¹⁴.

Nell'adattamento dei presbiteri alle nuove disposizioni liturgiche, gli Ordinari provvedano a prendere in esame ogni volta i suggerimenti degli esperti, prima di procedere alle innovazioni, perché sia evitato il criterio unilaterale della sola arte o della sola liturgia.

13. - Il rapporto tra l'antico e il nuovo formi oggetto di studio, nel rispetto delle reciproche competenze, per ottenere migliore funzionalità liturgico-pastorale e rispondenza alle esigenze dell'arte.

Le proposte operative devono tener conto dell'organicità architettonica dell'edificio.

Le modifiche e gli adattamenti richiedono il voto delle Commissioni della sacra Liturgia, dell'Arte sacra e, occorrendo, della Musica sacra¹⁵.

Per i casi di maggiore rilievo, si raccomanda di interpellare preventivamente la Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia, alla quale, dopo l'ultimazione dei lavori, sarà inviata la documentazione delle modifiche apportate.

¹³ Cfr. Const. *Sacrosanctum Concilium*, cit.; SACRA CONGREGATIO RITUUM, Instr. *Inter Oecumenici*, 26 septembris 1964, cap. V, AAS, 1964, 59 ss. e Instr. *Eucharisticum Mysterium*, 25 maii 1967, sub) n. 24, AAS, 1967, 59 ss.

¹⁴ Cfr. Legge 1° giugno 1939, n. 1089, cit., sub) cap. II.

¹⁵ Cfr. Const. *Sacrosanctum Concilium*, cit., sub n. 126; Instr. *Eucharisticum Mysterium*, cit., sub) n. 24; Litt. circ. S.C. pro Clericis, 11 aprilis 1971, cit., sub) n. 4.

La collaborazione tra il liturgista, lo storico dell'arte, l'architetto, il pittore, lo scultore, l'artigiano sono garanzie per la soluzione qualificata.

In ogni adattamento, l'altare deve conservare il carattere di centro ideale, a cui converge l'attenzione dell'intera assemblea.

Alla custodia eucaristica sia rivolto il massimo impegno con una cappella degna e facilmente accessibile o con l'opportuna sistemazione del tabernacolo nel presbiterio.

Analoghi criteri pastorali, di studio e di coscienza critica devono essere seguiti nella sistemazione dell'ambone, delle sedi e del fonte battesimale.

Le alienazioni delle suppellettili sacre, che hanno interesse artistico o storico e non sono utilizzabili per il culto a motivo della riforma liturgica, sono vincolate a precise disposizioni di legge canonica e civile¹⁶.

Restauro degli edifici sacri

14. - Per gli interventi nei sacri edifici si abbiano presenti, oltre le disposizioni canoniche e quelle civili di tutela, anche le norme contenute nella « Carta del Restauro 1972 », elaborata dal Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti¹⁷.

Le trasformazioni e gli adattamenti fanno parte del monumento stesso e del suo complesso.

Tra le operazioni proibite la sopradetta Carta elenca: i completamenti in stile, anche se documentati, le rimozioni o demolizioni di parti successivamente aggiunte o il loro ricollocamento in altro settore.

Tra le operazioni consentite la sopradetta Carta annovera: l'aggiunta di parti accessorie in funzione statica, purché di minima estensione, la pulitura dei quadri senza che sia tolta la patina, l'anastilosi.

15. - E' opportuno che gli Ordinari inviino alle Sovrintendenze, in tempo utile per la redazione dei programmi, la segnalazione relativa agli interventi restaurativi e di tutela degli edifici di culto.

I restauri di beni sia immobili che mobili (sculture, dipinti, ecc.) — nei casi in cui i restauri medesimi siano eseguiti a cura degli enti proprietari a norma delle vigenti disposizioni di tutela — dovranno essere condotti secondo le direttive delle competenti Sovrintendenze con massima prudenza ed attenta osservanza dei lavori in esecuzione.

¹⁶ Per le norme canoniche, v. CJC, cann. 1530, 1532 e 1534. Le disposizioni civili sono contenute nella Legge 1° giugno 1939, n. 1089, cit., particolarmente agli artt. 24 e 26.

¹⁷ La Carta del Restauro 1972 è stata resa esecutiva per tutto il territorio nazionale con Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 6 aprile 1972, riportata dal Bollettino Ufficiale n. 17 dello stesso Ministero.

La programmazione e l'esecuzione delle opere e dei lavori, sia che l'onere riguardi lo Stato sia che esso ricada sui proprietari, comportano la elaborazione di un progetto preceduto da uno studio sul monumento, integrato da ricerche bibliografiche, iconografiche ed archivistiche, e corredato da rilievo grafico, da fotografie, da verifiche di stabilità.

L'Autorità ecclesiastica locale, per ogni migliore istruzione in merito, prenda contatto con la Sovrintendenza competente per territorio, e con la Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia, la quale è stata istituita dal Santo Padre Pio XI nell'anno 1924 con il compito di svolgere sul nostro territorio nazionale « azione propria di direzione, d'ispezione e di propaganda per la conservazione e l'incremento del patrimonio artistico della Chiesa, e di coordinare ed aiutare l'azione delle Commissioni diocesane e regionali »¹⁸.

16. - Circa le nuove destinazioni e i nuovi usi degli edifici di culto, che rivestono carattere di riconosciuta importanza storico-artistica e sono abbandonati, occorre esigere — in analogia al vincolo di destinazione d'uso nell'urbanistica moderna — che la loro sistemazione, convenientemente studiata in collaborazione con le competenti Sovrintendenze, corrisponda al titolo della dignità originaria.

Commissione diocesana

17. - Il Concilio Vaticano II ha raccomandato di costituire, nelle diocesi, la Commissione di sacra Liturgia e, per quanto possibile, anche la Commissione di Musica sacra e di Arte sacra, ribadendo la necessità che le tre Commissioni collaborino tra di loro, anzi l'opportunità che talora formino unica Commissione¹⁹.

Nel nostro Paese, sul piano diocesano, pare preferibile la costituzione di unica Commissione con sezioni separate ed autonome per la Liturgia, l'Arte sacra e la Musica sacra, sotto un solo presidente affiancato da un segretario generale.

Ove esistono difficoltà per scarsità di personale, si può ricorrere alla costituzione di Commissioni interdiocesane o regionali raggruppando possibilmente le diocesi, che sono site nel territorio di giurisdizione civile della stessa Sovrintendenza ed hanno interessi culturali ed artistici omogenei.

Si confida che il coordinamento di lavoro delle Commissioni per una disciplina unitaria dia al clero responsabile l'esatta coscienza della sua missione a contatto degli inestimabili valori cristiani contenuti nelle attività dell'ingegno umano.

¹⁸ Cfr. Lettera della Segreteria di Stato di Sua Santità ai Revv.mi Ordinari d'Italia, 1° settembre 1924, n. 34215.

¹⁹ Cfr. Const. *Sacrosanctum concilium*, cit., sub) nn. 45 e 46.

18. - Siano chiamate a far parte delle Commissioni persone qualificate e particolare ascolto sia dato al loro voto consultivo.

Per quanto riguarda l'Arte sacra è auspicabile che non manchino nella Commissione un pittore, uno scultore, un architetto, uno storico per l'arte antica ed un altro per l'arte medioevale e moderna e, se possibile, i rappresentanti di Istituti, Accademie, Associazioni culturali ed artistiche e delle Sovrintendenze.

Si realizza, così, quel contributo che la Chiesa chiede ai laici in quanto membri della comunità ecclesiale, nonché mediatori responsabili tra la gerarchia, la comunità dei fedeli e la società civile, nell'interesse della comune promozione.

19. - Ogni richiesta di autorizzazione deve essere avanzata alle Autorità civili da parte dei rappresentanti degli enti ecclesiastici e di culto tramite la Curia locale e corredata del parere favorevole della Commissione competente in diocesi per il settore liturgico ed artistico.

E' altresì necessario, anche per l'intesa di proficua collaborazione tra l'Autorità ecclesiastica e quella civile, che ogni progetto di lavoro, trasmesso per legge alla Sovrintendenza, sia munito del nulla osta dell'Ordinario, motivato dalla Commissione, per le necessarie garanzie di obiettività e di competenza, e che i progetti redatti dalla Sovrintendenza, in materia di arte sacra, siano eseguiti d'accordo con l'Ordinario della diocesi.

Mostre ed esposizioni

20. - I prestiti di opere d'arte per Mostre ed Esposizioni sono vincolati da norme emanate sia dall'Autorità ecclesiastica sia da quella civile.

Le norme ecclesiastiche dispongono che i cimeli storici e le opere d'arte sacra non possono essere ceduti in prestito anche temporaneo ed inviati a Mostre ed Esposizioni, locali o nazionali o estere, oppure tolti a lungo dalla loro destinazione a scopo di restauro o per altri fini, senza la preventiva autorizzazione della Sacra Congregazione per il Clero²⁰.

Le norme civili vincolano la rimozione degli oggetti d'arte dalla loro sede per qualsiasi fine al preventivo permesso dell'Autorità statale competente per territorio²¹.

Ogni Ordinario, al quale viene rivolta la domanda di prestito o rimozione, senta in merito la Pontificia Commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia prima di avanzare l'istanza intenta ad ottenere le debite autorizzazioni.

²⁰ Cfr. Lett. circol. della Sacra Congregazione del Concilio 24 maggio 1939, n.664/39, cit.

²¹ Per le norme civili, oltre la citata Legge 1° giugno 1939, n. 1089 v. anche la Legge 2 aprile 1950, n. 328 in G.U. 17 giugno 1950, n. 137.

Ogni prestito deve essere coperto dalla garanzia di restituzione.

La garanzia dovrà essere prestata o avallata dal Ministero della Pubblica Istruzione per le Mostre o Esposizioni nazionali ed estere, dalla Sovrintendenza interessata per gli altri prestiti.

Gli oggetti d'arte prestati devono essere convenientemente garantiti anche da assicurazione finanziaria, a carico del Comitato organizzatore della Mostra o Esposizione, per il periodo che decorre dall'atto della consegna fino alla riconsegna all'ente proprietario nel luogo di origine.

A proposito delle Mostre ed Esposizioni con opere di interesse religioso, si auspica che un rappresentante dell'Autorità ecclesiastica sia chiamato a far parte del Comitato organizzatore.

Le presenti Norme, approvate dalla X Assemblea della Conferenza Episcopale Italiana e sottoposte alla considerazione della Sacra Congregazione per il Clero, che ha concesso il benestare per la pubblicazione, entrano immediatamente in vigore.

Roma, 14 giugno 1974.

Disposizioni organizzative per l'Anno Santo 1975

In vista della migliore riuscita della fase culminante e universale dell'Anno Santo, il Comitato Centrale ha chiesto la collaborazione di tutte le Conferenze Episcopali.

I principali punti pratici su cui tutte le diocesi sono chiamate a convergere, sono i seguenti.

Notificazione dei pellegrinaggi

1. - Per garantire una elementare e indispensabile informazione che aiuti anche a predisporre i servizi generali necessari, ogni diocesi anche se li organizza con mezzi propri (Agenzie ecc.), è pregata di segnalare al più presto possibile il pellegrinaggio o i pellegrinaggi, con data e numero previsto di pellegrini. Moduli standard saranno inviati a tutti i delegati diocesani della « Peregrinatio Romana ad Petri Sedem »

in vista anche di predisporre e ordinare l'accesso alle udienze pontificie e alle varie celebrazioni.

Questa informazione va inviata direttamente alla « Peregrinatio Romana », via Conciliazione, 10 - 00193 Roma.

Tessera e busta del pellegrino

2. - Per partecipare compiutamente a tutte le manifestazioni dell'Anno Santo, il Comitato Centrale ha presentato un « Vademecum del Pellegrino » contenente:

a) Il « Libro del Pellegrino » (400 pp., 17 x 12) con una selezione di testi liturgici utili per le cerimonie e le funzioni religiose che si svolgeranno a Roma (Messe, canti, preghiere e servizi vari). L'altra parte del libro conterrà la spiegazione del significato e del contenuto dell'Anno Santo ed informazioni varie.

b) Una « Tessera del Pellegrino » numerata, che costituirà il documento ufficiale di qualifica del pellegrino, consentirà di ottenere, oltre all'ammissione alle udienze pontificie, la serie di facilitazioni previste, quali riduzioni di trasporto, di accesso ai musei, ecc. e garantirà inoltre una assicurazione contro eventuali infortuni che il pellegrino dovesse subire durante la sua permanenza a Roma (la garanzia è prevista fino a L. 500.000 per rimborso spese medico-chirurgiche in ospedali in Italia e per L. 2.000.000 in caso di morte).

c) Il distintivo del pellegrino con l'emblema dell'Anno Santo.

d) La pianta della Città di Roma, ad uso speciale dei pellegrini del 1975, completata a tergo con notizie ed informazioni utili sulla città.

Manifesto dell'Anno Santo

3. - Un manifesto ufficiale è stato presentato da tempo alla stampa ed è vivissimo desiderio del Santo Padre che esso sia presente almeno in ogni Chiesa durante il prossimo anno. Una copia in formato cartolina è già stata inviata, con lettera del Segretario del Comitato Centrale Mons. Mazza, a tutti i Vescovi.

Per assicurare una facile ed economica distribuzione, la Segreteria della C.E.I. che non può assumere in proprio questo servizio, ha concordato questo iter. Ogni diocesi può richiedere direttamente il numero necessario di manifesti al Comitato Centrale (P.za San Callisto 16, 00153 Roma) oppure, tramite il Delegato diocesano, alla « Peregrinatio Romana » (Via Conciliazione, 10 - 00193 Roma).

Per le località turistiche con presenza di stranieri, è possibile avere copie del manifesto nelle varie lingue.

Fondo di solidarietà per i pellegrini

4. - L'esercizio della carità è un modo necessario per vivere l'Anno Santo ed un frutto essenziale di esso.

Una forma concreta di esercizio della carità è mettersi in comunione con i fratelli più poveri ed offrire anche ai fratelli del terzo Mondo e dei paesi che versano in particolari situazioni, la possibilità di partecipare all'itinerario di fede del pellegrinaggio a Roma.

Una speciale Commissione per la solidarietà internazionale è stata perciò costituita presso il Comitato Centrale dell'Anno Santo. Alcune Conferenze Episcopali hanno già inviato propri contributi.

Per essere concretamente presenti in questa nobile gara di generosità, si propongono le seguenti iniziative:

a) In ogni pellegrinaggio a Roma, mettere a disposizione dei fratelli più poveri posti gratuiti o semigratuiti per i membri meno abbienti della comunità diocesana, i quali non potrebbero partecipare al pellegrinaggio soltanto con mezzi propri. Un fondo diocesano ad hoc potrebbe essere alimentato con le offerte raccolte nei vari pellegrinaggi alla Cattedrale o ai santuari in questo 1974.

b) In occasione del viaggio a Roma, prevedere una piccola tangente da versare direttamente al Comitato Centrale o, attraverso la C.E.I., al fondo di solidarietà internazionale, in modo da facilitare la partecipazione al Giubileo dei cristiani delle terre di missione, del terzo Mondo e della Chiesa del silenzio.

c) Le caritas diocesane o altre istituzioni locali potrebbero farsi promotrici di una campagna di sensibilizzazione e della raccolta di fondi da destinarsi a questo scopo.

Il Convegno nazionale per i responsabili diocesani della pastorale dell'Anno Santo

5. - I duecento convegnisti del novembre 1973 nelle loro conclusioni avevano chiesto di ritrovarsi nel 1974 per una verifica e uno scambio di esperienze sul rilievo pastorale assunto dall'Anno Santo nelle Chiese particolari.

Il Consiglio Permanente ha già approvato l'iniziativa di un II Convegno Nazionale per il quale si danno queste precisazioni.

a) Il Convegno si propone un duplice scopo: 1) fare il bilancio della celebrazione dell'Anno Santo nelle Chiese particolari; 2) concordare le forme migliori di preparazione e svolgimento del pellegrinaggio a Roma.

b) Anche questa volta il Convegno sarà promosso dalla Segreteria Generale della C.E.I., con la collaborazione del C.O.P., ed avrà luogo

a Roma, presso il Pensionato delle Suore Rosminiane, dal 23 al 25 settembre 1974.

c) Anche in questo II Convegno, il tema dell'Anno Santo sarà studiato in rapporto al piano pastorale del prossimo anno che, all'attenzione per i sacramenti della iniziazione, aggiunge il rilievo di « Evangelizzazione e sacramenti della Penitenza e dell'Unzione per gli infermi ».

Un documento è in preparazione, a cura della Commissione episcopale per l'Anno Santo, sulla riconciliazione.

